



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 395 della seduta del 17 agosto 2021.

Oggetto: Recepimento Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 12 luglio 2018, repertorio atti n.124/CSR, recante "Accordo ai sensi dell'art.2 della legge 224/2014 come modificato dall'art.1, comma 1132, punto d) della legge 205/201, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista".

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: f.to Spirlì

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Menotti Lucchetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente		X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente		X
7	FRANCESCO TALARICO			X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____
f.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente per oggetto: "Legge Quadro in materia di Formazione Professionale";

VISTA la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e ss.mm. e ii. "Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3325 del 4 agosto 1986, avente per oggetto: "Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 18";

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b); - la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante "*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione*", la quale prevede che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione, previa definizione dei livelli minimi comuni mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO l'Accordo del 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del *Tecnico meccatronico della Autoriparazioni*, sancito ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 (n.rep.70/CSR)

VISTA la DGR n. 192 del 12 giugno 2015 avente ad oggetto Approvazione standard formativo e professionale di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", in coerenza con il sopra citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome (Rep. atti n. 70/csr del 12 giugno 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", con cui all'art.1, comma 1132, punto d), sono state apportate modifiche e integrazioni alla suddetta L. 224/2012 ed in particolare si è previsto che *entro il 1 luglio 2018* le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronico, carrozziere e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.124/CSR del 12/07/2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista;

VISTA l'Informativa concernente Atto repertorio n. 124/CSR del 12/07/2018, approvata con Atto rep. n. 136/2018 del 26/07/2018;

VISTI ancora:

- il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs n° 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, che ha recepito l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA del 22 gennaio 2015 riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

DATO ATTO

- che la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018 ha evidenziato le modifiche introdotte dalla suddetta Legge, rilevando, in particolare, l'obbligo da parte delle Regioni di attivare i corsi teorico-pratici di cui all'art. 7, comma 2 della L. 122/1992, per *tutte le tre attività di meccatronica, carrozzeria e gommista*;
- che la stessa norma stabilisce che, per le imprese di autoriparazione già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione con esito positivo dei suddetti corsi regionali di qualificazione, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta;
- che la stessa norma abolisce quindi l'obbligo che sussisteva in capo ai responsabili tecnici di svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di un'impresa del settore;
- che in attuazione del succitato art. 1, comma 1132, punto d), della legge n. 205/2017, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 12 luglio 2018 è stato, pertanto, adottato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per "*Responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista*";

CONSIDERATO che l'Accordo ha contemplato l'opportunità, prevista dalla citata norma, di attivare l'offerta formativa per gli aspiranti responsabili tecnici delle attività di carrozziere e gommista limitatamente alle competenze mancanti, se ricorrono le condizioni previste;

RITENUTO pertanto necessario:

- recepire l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.124/CSR del 12/07/2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista di cui all'allegato 1;

DATO ATTO che, con l'approvazione dello standard professionale di cui all'allegato 2, il preesistente profilo regionale di "Operatore per la riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli (carrozziere d'auto, riparazione, verniciatura carrozzeria)" si intende superato e con successivo Decreto sarà espunto dal Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze di cui all' Allegato della DGR n. 315 del 13 giugno 2016;

- **RITENUTO** di dover demandare a successivo decreto della struttura competente l'approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del "Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni", e del "Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni",

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, let. a, e dell'art. 30, comma 1, let. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di leggi e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.124/CSR del 12/07/2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista di cui all'allegato 1;
- di demandare al dipartimento competente l'adozione del decreto di approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del "Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni" e del "Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni",
- di demandare al Dipartimento competente l'adozione del decreto espunzione dal Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, il profilo regionale di "Operatore per la riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli (carrozziere d'auto, riparazione, verniciatura carrozzeria)";
- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
-

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
F.to Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Spirli